

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/4/2010
Imposta Comunale sugli immobili – Aliquote per l'anno 2010

Testo:

L'Assessore alle Risorse economico-finanziarie Carlo Bonicalzi riferisce:

il D.L. 25-06-2008, n. 112 (convertito in Legge n. 133/08), all'art. 77bis, comma 30, ha confermato *"...per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)."*

Pertanto in materia d'Imposta comunale sugli immobili (I.c.i.), per il 2010 sono confermate tutte le aliquote dello scorso anno.

Per quanto concerne l'abitazione principale, sono confermate le aliquote e le detrazioni già approvate lo scorso anno per le abitazioni signorili (cat. A/1), le ville (cat. A/8) e i castelli (cat. A/9), escluse dall'esenzione di legge.

Dall'anno 2010 é soppressa l'agevolazione a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni definite negli accordi di cui alla Legge 9.12.1998 n.431, (aventi durata di quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro) in quanto il Comune di Gallarate non risulta incluso nell'elenco dei Comuni considerati ad alta "tensione abitativa". Tale elenco comprende nella Provincia di Varese solo i comuni di Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Castellanza, Fagnano Olona, Malnate, Saronno, Tradate, Varese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore competente, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (in G.U. n. 302 del 30.12.2009 - Suppl. Ordinario n. 243);

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni sull'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.c.i.);

Vista Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, recanti modificazioni alla suddetta normativa;

Visto l'art. 1, comma 7, del D.L. 27.5.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 24.7.2008, n. 126, e preso atto della *"sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato"*;

Visto il *Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili*, approvato con atto C.C. n° 9 del 15 febbraio 2000, debitamente esecutivo, e successive modificazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 23.3.2009, debitamente esecutiva;

Preso atto che l'aliquota può essere stabilita in misura non inferiore al 4 per mille, salvo le eccezioni di cui alle Leggi nn. 449/97 e 431/98, né superiore al 7 per mille e che la stessa può

essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

Visto l'art. 1, comma 7, del D.L. 27.5.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 24.7.2008, n. 126, che ha disposto l'esenzione dall'i.c.i. dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, fatta eccezione per le abitazioni signorili (cat. A/1), le ville (cat. A/8) e i castelli (cat. A/9);

Ritenuto di confermare per l'anno 2010 le aliquote di cui al prospetto alla presente deliberazione allegato sub a), parte integrante, per le casistiche non esentate per legge dal versamento dell'imposta;

Ritenuto inoltre di confermare:

- a) in € 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) l'entità della detrazione spettante per l'abitazione principale in rapporto al periodo durante il quale si è protratta tale destinazione, individuando inoltre i casi in cui è applicabile la detrazione di che trattasi nel prospetto alla presente determinazione allegato sub b), parte integrante;
- b) in € 150,00 (corrispondenti ad € 12,50 mensili) la maggior detrazione per le abitazioni principali possedute da soggetti portatori di handicap o da proprietari di immobili o titolari di altri diritti reali, nel cui stato di famiglia sia compreso un soggetto portatore di handicap secondo i requisiti di cui all'allegato sub b), parte integrante;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00, per quanto concerne la competenza;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/06, per quanto concerne il termine per l'adozione della presente deliberazione;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati favorevolmente resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto del parere favorevole della Commissione Bilancio e Programmazione;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e dei componenti della Giunta Comunale riportati nella registrazione in atti:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Votanti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

d e l i b e r a

per le motivazioni in premessa enunciate da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di confermare, per l'anno 2010, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.c.i.) nella misura di cui al prospetto alla presente deliberazione allegato sub a), parte integrante, per le casistiche non esentate per legge dal versamento dell'imposta, nonché le sanzioni ivi previste;
2. di confermare, per l'anno 2010, in €. 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) l'entità della detrazione spettante per le abitazioni principali tuttora soggette all'imposta in rapporto al

periodo durante il quale si è protratta tale destinazione, come da prospetto alla presente deliberazione allegato sub b), parte integrante;

3. di confermare, per l'anno 2010, in € 150,00 (corrispondenti ad € 12,50 mensili) l'entità della detrazione spettante per l'abitazione principale in rapporto al periodo durante il quale si è protratta tale destinazione, individuando i casi in cui è applicabile la detrazione di che trattasi nel prospetto alla presente deliberazione allegato sub b), parte integrante;
4. di confermare le linee di indirizzo già assunte con precedenti atti interpretativi, per le rispettive casistiche in vigore;

Atteso l'esito dell'ulteriore votazione palese per alzata di mano proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra nominati:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Votanti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

d e l i b e r a

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a'sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Aliquote I.c.i. - Anno 2010

<i>Tipologia</i>	Aliquota ord.
Aliquota ordinaria (per tutti gli immobili)	6,5 per mille
Aliquota dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per le cat. A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli)	4 per mille
Unità immobiliari di pertinenza di abitazioni signorili (cat. A/1), ville (cat. A/8) e castelli (cat. A/9), quali, ad esempio, garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare	4 per mille
Unità immobiliare di cat. A/1), A/8) e A/9) assegnata all'ex coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (purché il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale). E' previsto inoltre all'Ufficio I.c.i. di apposita dichiarazione	4 per mille

Assimilazioni e/o agevolazioni I.c.i. - Anno 2010

<i>Tipologia</i>	Aliquota
Unità immobiliare di cat. A/1), A/8) e A/9) concessa in uso gratuito a genitori o figli (1° grado in linea retta) ed adibita ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze	4 per mille
Unità immobiliare di cat. A/1), A/8) e A/9) posseduta da anziani o disabili che risiedono permanentemente in istituti di ricovero o sanitari purché l'abitazione non risulti locata, includere le pertinenze	4 per mille

In tutti i casi di assimilazione/agevolazione è previsto inoltre all'Ufficio I.c.i. di dichiarazione.

Sanzioni

Ritardato pagamento entro il quinto giorno dalla scadenza	15% del tributo
Ritardato pagamento oltre il quinto giorno dalla scadenza	30% del tributo
Omissa dichiarazione i.c.i.	dal 100 al 200% dell'ammontare del tributo, con un minimo di € 51,00
Dichiarazione infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare dell'imposta	dal 50 al 100% dell'ammontare del tributo, con un minimo di € 51,00
Violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o la loro mancata, incompleta o infedele compilazione	da euro 51,00 a euro 258,00

Detrazione spettante per l'abitazione principale – Anno 2010

Per i fabbricati di cat. A1, A8 e A9 (ville, castelli ed immobili di lusso) non esonerate per legge.

Detrazione di € 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) in rapporto al periodo durante il quale si è protratta la destinazione per:

- a) immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo di cat. A/1), A/8) e A/9);
- b) immobile avente come proprietario o usufruttuario una persona anziana o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari alle condizioni stabilite dal vigente regolamento del tributo;
- c) immobile abitativo, escluse le pertinenze, concesso in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; nell'ipotesi in cui solo ad alcuni dei soggetti proprietari spetti la detrazione per abitazione principale, la stessa dovrà essere determinata in relazione alla quota di possesso;
- d) unità immobiliare assegnata all'ex coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (purché l'immobile destinato ad abitazione non sia situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale).

Detrazione di € 150,00 (anziché € 120,00) per le abitazioni principali possedute da soggetti portatori di handicap/invalidi civili o da proprietari di immobili o titolari di altri diritti reali, nel cui stato di famiglia sia compreso un soggetto portatore di handicap/invalido civile, purché sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni:

- possesso di una sola unità immobiliare o di una abitazione costituita da più unità immobiliari accatastate separatamente (e relative pertinenze);
- attestato di invalidità civile del 100%, debitamente certificato dalla competente commissione sanitaria ASL;
- reddito annuale complessivo ai fini IRPEF, nell'anno 2009, non superiore ad € 36.000,00, al lordo delle imposte, per nucleo familiare sino a 3 persone, compreso il portatore di handicap (medesimo stato di famiglia) ovvero non superiore ad € 48.000,00 per nucleo familiare superiore a 3 persone, compreso il portatore di handicap.

Nota bene:

per eventuali altre casistiche non richiamate espressamente sono applicabili le detrazioni previste nella deliberazione C.C. n. 18 del 10.3.2008.